



# COMUNE DI FEROLETO ANTICO

Provincia di Catanzaro

**ORDINANZA N. 45 DELL' 11/11/2020**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE –CHIUSURA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E PRIMA CLASSE SECONDARIA DI PRIMO GRADO.**

## IL SINDACO

**Tenuto conto** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

**Visti** i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale ed in particolare quelli del 24/10/2020 e del 3/11/2020;

**Vista** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria ed in particolare la n. 80 del 25/10/2020;

**Dato atto** che, a scopo precauzionale, in considerazione dell'emergenza in atto e della notizia che alcune classi sarebbero state frequentate da soggetti contagiati o entrati in contatto con possibili casi di positività al Covid-19, con precedenti ordinanze n. 42 del 29/10/2020 e n. 43 del 30/10/2020 è stata disposta la chiusura delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado facenti parte dell'Istituto Comprensivo "S. Gatti" di Lamezia Terme ubicata in Via Castello di Feroletto Antico, nei giorni 30 e 31 Ottobre 2020 e dal 3 al 7 Novembre 2020, al fine di provvedere alla sanificazione dei locali, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

**Visto** l'art. 3 c. 4 lettera f) del DPCM 3/11/2020 e preso atto che, tra l'altro, in Calabria, le attività didattiche delle ultime due classi della scuola secondaria di primo grado, dal 6/11/2020, dovranno svolgersi a distanza;

**Avuto notizia** che il periodo di quarantena volontaria dei soggetti sospettati di contagio si conclude presumibilmente il 14/11/2020;

**Vista** la precedente ordinanza n. 44 del 5/11/2020 con la quale è stata prorogata la sospensione delle attività didattiche delle scuole dell'infanzia, primaria, e della sola classe prima della scuola secondaria di primo grado di Feroletto Antico facenti parte dell'Istituto Comprensivo "S. Gatti" di Lamezia Terme, dal 9 al 14/11/2020

**Vista** la nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale di Catanzaro n.13098 del 10/11/2020 acquisita in data odierna con la quale, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica, propone la sospensione delle attività didattiche in presenza per almeno due settimane;

**Ritenuto** di accogliere detta proposta, a tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

## ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, **a scopo prettamente precauzionale, a tutela della salute pubblica ed in accoglienza della proposta del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale di Catanzaro n.3098 del 10/11/2020** acquisita in data odierna, oltre che a parziale conferma della precedente ordinanza n. 44 del 5/11/2020, **di sospendere le attività didattiche delle scuole dell'infanzia, primaria, e della classe prima della scuola secondaria di primo grado di Feroletto Antico facenti parte dell'Istituto Comprensivo "S. Gatti" di Lamezia Terme, dal 12 al 28 Novembre 2020.**

## DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy; la trasmissione della presente ordinanza al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "S. Gatti" di Lamezia Terme, alla Prefettura di Catanzaro, al Servizio di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Pianopoli, ciascuno per le proprie competenze, raccomandando di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

## AVVERTE CHE

la presente ordinanza ha decorrenza dal 12/11/2020 e fino al 28/11/2020, fatte salve eventuali e successive disposizioni; salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopraccitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

**Il Sindaco Pietro Fazio**